

Art.1. (Denominazione e sede)

È costituita, a tempo indeterminato, con sede in Porcia, via Correr n. 69, un'Associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata **"ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA SALVADOR GANDINO"**.

Art.2. (Scopi dell'Associazione)

Scopo della Associazione è la promozione di attività e manifestazioni culturali atte a favorire la diffusione della musica.

Nell'ambito di tale finalità, l'Associazione persegue i seguenti indirizzi programmatici:

- a) organizza concerti, corsi di educazione, formazione e perfezionamento musicale, Rassegne e Concorsi anche internazionali;
- b) si collega al mondo della scuola di ogni ordine e grado nell'ambito della Provincia di Pordenone e promuove ogni opportuna iniziativa volta a favorire l'alfabetizzazione musicale del cittadino;
- c) collabora, se necessario, con Enti simili, nell'ambito della Provincia di Pordenone, della Regione Friuli-Venezia Giulia, del territorio nazionale ed internazionale, sempre con il proposito di provvedere alla diffusione più capillare possibile della musica;
- d) curare, periodicamente, l'informazione sulle iniziative musicali e non dell'Associazione.

È espressamente esclusa ogni finalità partitica o confessionale.

Art.3. (Autonomia e mancanza dello scopo di lucro)

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è libera ed autonoma: essa può, su delibera del Consiglio Direttivo, affiliarsi e collaborare con associazioni culturali aventi scopi affini, per raggiungere nel migliore dei modi gli scopi di cui all'art.2.

Art. 4. (Associati)

I soci si distinguono in fondatori, ordinari e sostenitori:

- a) sono soci fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) sono soci ordinari e sostenitori le persone che ne fanno richiesta e che vengono accettate dal Consiglio Direttivo;
- c) sono soci sostenitori le persone che versano quote di iscrizione superiori a quelle stabilite all'art.16 lett.a).

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente, alla vita dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Tutti i soci maggiorenni, ordinari, sostenitori e fondatori, hanno diritto di voto nelle assemblee; in particolare, al socio maggiorenne, qualunque sia la sua categoria di appartenenza, spetta il diritto di voto per l'approvazione o le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di diniego all'ammissione entro detto termine, si intende che la

stessa è stata accolta. Nel caso di diniego all'ammissione, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione del mancato accoglimento della domanda.

Chiunque aderisca alla Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dalla stessa. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo ha ricevuto la notifica della volontà di recedere.

In presenza di gravi motivi, tra i quali la tenuta di comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione e di atteggiamenti contrari alle finalità ed agli scopi della stessa, chiunque può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto a partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica del relativo provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni in base alle quali l'esclusione stessa è stata deliberata.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, potrà richiedere la nomina, di comune accordo con il Consiglio Direttivo, dell'arbitro di cui all'art.19 cui rimettere la decisione.

Il mancato versamento della quota annuale di iscrizione all'Associazione comporta l'esclusione dell'associato decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta della stessa effettuata dal Consiglio Direttivo.

Art.5. (Organi dell'Associazione)

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo.

Art.6. (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea degli associati viene convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, in seduta ordinaria, e ad essa devono essere sottoposti per l'approvazione:

- a) - la relazione del Consiglio Direttivo;
- b) - i bilanci consuntivo e preventivo.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Essa inoltre provvede alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo ed alla approvazione dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione. Le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo avverranno mediante votazione da effettuarsi su apposite schede predisposte dal Consiglio Direttivo stesso.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il luogo, la data e l'ora dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno della stessa, verranno comunicati agli associati almeno otto giorni prima della data fissata mediante avviso di convocazione con lettera ordinaria, o alternativamente, con lettera raccomandata, via email o con ogni mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuta ricezione.

Art.7. (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria può essere convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo, o di almeno i due terzi degli associati.

Il luogo, la data e l'ora dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno della stessa, verranno comunicati agli associati almeno otto giorni prima della data fissata mediante avviso di convocazione con lettera ordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche al presente Statuto; delibera inoltre lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. Essa è costituita validamente, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati maggiorenni e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione è validamente costituita

qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.8. (Norme comuni relative all'Assemblea)

Ogni aderente all'Associazione, dotato della maggiore età, ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega. La delega può essere attribuita solamente ad altro associato. Ogni associato può rappresentare, mediante delega, solo un altro associato.

I bilanci preventivo e consuntivo devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente.

Art.9. (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti secondo la determinazione dell'assemblea che provvede alla nomina.

I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Un rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Porcia, nella persona del sindaco o di un suo delegato, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e con facoltà di esprimere pareri non vincolanti relativamente alle diverse materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente ed un Direttore Artistico anche non facente parte del Consiglio.

In caso di decesso o dimissioni di un numero di componenti fino ad un massimo di due, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione con gli associati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima elezione tenutasi; i consiglieri in tal modo nominati durano in carica per lo stesso periodo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Può essere nominato dall'Assemblea un Presidente Onorario, privo di funzioni giuridiche, il quale potrà partecipare alle riunioni del Consiglio con semplici funzioni consultive e senza diritto di voto.

Art.10. (Compiti e funzionamento del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le finalità dell'Associazione.

Esso deve riunirsi in forma collegiale almeno due volte l'anno, per predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, adottare i provvedimenti di carattere amministrativo e disciplinare riguardanti l'attività dell'Associazione ed il comportamento degli associati e/o per deliberare su qualsiasi altro argomento di propria competenza. Esso delibera sull'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti.

Il Consiglio Direttivo determina, inoltre, il regolamento disciplinante la partecipazione ed il funzionamento di specifiche manifestazioni aventi carattere di concorso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri aventi diritto al voto, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo possono partecipare tutti i soci chiamati a collaborare con il Consiglio stesso in merito a questioni di carattere organizzativo.

È facoltà del Consiglio invitare alle proprie riunioni collaboratori esterni all'Associazione.

Art.11. (Convocazione del Consiglio Direttivo)

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata di norma dal Presidente, ma può essere effettuata anche dalla maggioranza dei consiglieri.

Le riunioni possono essere convocate anche mediante avviso verbale.

Art. 12. (Deliberazioni del Consiglio Direttivo)

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono assunte a voto palese, per alzata di mano.

Le votazioni possono avvenire mediante voto segreto, su apposite schede, nei casi di nomine a cariche sociali, provvedimenti disciplinari, delibere di esclusione di associati.

Art.13. (Presidente)

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce sull'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo stesso e può delegare ad un consigliere il compito di segretario.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente viene sostituito dal Consigliere più anziano in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del consigliere più anziano costituisce per i terzi prova dell'impedimento o assenza del Presidente.

Il Presidente è responsabile della tenuta del libro degli aderenti all'Associazione e dei libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art.14. (Rimborsi spese)

Dalla nomina a consigliere non consegue il diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Il rimborso delle spese documentate sostenute nell'interesse dell'Associazione, e nell'ambito delle attività dalla stessa svolte, spetta anche agli associati pur non membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare la corresponsione di compensi a favore di determinati consiglieri o associati in relazione a specifiche mansioni che gli stessi abbiano o debbano svolgere e che comportino un particolare impegno da parte degli stessi eccedente la normale misura compatibile con il carattere volontaristico della loro partecipazione all'Associazione.

Art.15. (Libri obbligatori)

Oltre ai libri eventualmente prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Art.16. (Patrimonio, entrate e quote associative)

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote di iscrizione stabilite di anno in anno;
- b) corrispettivi specifici o contributi supplementari ricevuti dagli associati in funzione di maggiori o diverse prestazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali;
- c) corrispettivi per attività istituzionali rivolte ai terzi;
- d) contributi di Enti pubblici o privati;
- e) rendite patrimoniali;
- f) elargizioni e lasciti di enti o privati.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione. Ugualmente stabilisce di volta in volta la misura della entrata unitaria di cui alle lettere b) e c).

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti da parte degli associati non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, recesso o esclusione del singolo associato.

Il versamento non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a titolo particolare per atto tra vivi.

Art.17. (Avanzi di gestione e riserve)

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

Art.18. (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa verrà devoluto a favore di altre associazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art.19. (Clausola compromissoria)

Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti.

Art.20. (Norme applicabili)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni.

VISTO: IL PRESIDENTE